



COMUNE DI REVELLO
Regione Piemonte - Provincia di Cuneo
Ufficio Tecnico
(lavori e servizi pubblici)

Proposta istituzione

CONSORZIO STRADE VICINALI COMUNE DI REVELLO STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale degli utenti il _____ e con delibera Consiglio Comunale
n. 26 del 27 SET 2011

TITOLO I

GENERALITA'

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Per iniziativa del Comune di Revello è costituito, in base alla deliberazione n. , del Consiglio Comunale di Revello, in applicazione dell'art. 14 della legge n. 126, 12 Febbraio 1958, il Consorzio delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito del Territorio Comunale.

ART. 2

DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO STRADE VICINALI COMUNE DI REVELLO"

ART. 3

SCOPO DEL CONSORZIO

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito di cui allegato elenco ed alle loro eventuali pertinenze.

ART. 4

DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Essa potrà cessare nei seguenti casi:

- a) Quando dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;
- b) Per recesso volontario dal Consorzio di tutte le rappresentanze delle strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite.

La cessazione del Consorzio dovrà, in ogni caso, essere approvata negli stessi modi e con le stesse forme adottate per la sua costituzione.

In caso di cessazione del Consorzio il Patrimonio del medesimo è interamente devoluto al Comune di Revello.

ART. 5

SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha le proprie sedi legale ed amministrativa in Revello, presso il Comune di Revello, Piazza Denina, 2.

ART. 6

COMPENSORIO DEL CONSORZIO

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze.

ART. 7

GLI UTENTI

Sono utenti coloro che fanno o potrebbero fare uso delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel consorzio per recarsi e/o accedere agli immobili di loro proprietà o sui quali detengono diritto reale di godimento.

Potranno in seguito essere ammessi a far parte del Consorzio altre strade vicinali soggette a pubblico transito del Comune di Revello, previa presentazione di domanda di ammissione al Consorzio stesso, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

ART. 8

MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE CONSORTILI

Alle spese consortili si provvede mediante:

- 1) Spese tecniche amministrative e di funzionamento:
 - a) Il Comune concorrerà nella spesa, compatibilmente con le risorse disponibili di bilancio e in relazione alle caratteristiche degli interventi, entro il limite del 50% (misura massima consentita dalla legge).
 - b) Gli utenti concorreranno per la rimanente percentuale.
- 2) Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze:
 - a) Il Comune concorrerà nella spesa, compatibilmente con le risorse disponibili di bilancio e in relazione alle caratteristiche degli interventi, entro il limite del 50% (misura massima consentita dalla legge).
 - b) Gli utenti concorreranno per la rimanente percentuale.
- 3) Eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e finanziamenti pubblici e/o privati.

ART. 9

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONSORTILI A CARICO DEGLI UTENTI

La ripartizione delle spese consortili è commisurata sulla base di una tabella millesimale.

Le spese consortili sono di due tipi:

- A) Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze. Gli utenti contribuiranno alle spese effettive della strada secondo i seguenti parametri:
 - 1- Per metà in ragione del parametro attribuito al reddito catastale della proprietà; per le imprese agricole, il parametro, è il reddito dominicale;
 - 2- Per metà in ragione del parametro attribuito alla distanza che l'utente deve percorrere per accedere alla proprietà o alla sede aziendale.
- B) Spese tecniche amministrative e di funzionamento che saranno ripartite in maniera uguale tra tutti gli utenti del Consorzio.
- C) I progetti esecutivi delle opere dei lavori di ciascuna strada dovranno essere approvati da un numero di utenti della strada che rappresenti almeno i 667/1000 della spesa totale, computato il concorso del Comune, che è pari a 500/1000. Nel caso di comprovata necessità dell'intervento derivante dalla perizia redatta dal Servizio Tecnico del Consorzio, la quota necessaria per l'approvazione dei progetti sarà ridotta a 600/1000. I parametri utilizzati per la determinazione del riparto di spesa potranno, con specifica deliberazione, dell'Assemblea di strada, approvata all'unanimità, essere diversi da quelli precedentemente descritti.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 10

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

1. ASSEMBLEA GENERALE;
2. ASSEMBLEA DI STRADA;
3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
4. PRESIDENTE;
5. SINDACI REVISORI.

ART. 11

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea generale è costituita :

dai rappresentanti degli utenti di ciascuna strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio (Il rappresentante degli utenti di ciascuna strada viene eletto con almeno 600/1000 della capacità di spesa totale della strada computato il concorso del Comune, che è pari a 500/1000.) e del Sindaco del Comune di Revello o suo delegato. Ogni rappresentante potrà delegare un 'altro utente appartenente alla medesima strada purchè lo fornisca di delega scritta; la delega può essere rilasciata anche a parenti di III grado, al coniuge, ai dipendenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di Società.

Non è ammessa più di una delega per ciascun rappresentante che dovrà essere consegnata alla presidenza all'apertura dei lavori assembleari, salvo il caso che l'impedimento si manifesti nel corso dell'assemblea stessa.

L'assemblea di ogni singola strada è costituita:

dagli utenti come definiti al precedente art. 7.

All'assemblea, ogni utente potrà farsi rappresentare da altro utente o residente appartenente alla medesima strada purchè lo fornisca di delega scritta; la delega può essere rilasciata anche a parenti fino al III grado, al coniuge, ai dipendenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di Società.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun utente che dovranno essere consegnate alla Presidenza all'apertura dei lavori assembleari.

ART.12

RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE:

a) Assemblea generale

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo di quello in corso.

L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione (a maggioranza) o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell'ammontare complessivo della capacità contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune di Revello. In questi ultimi due casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

b) Assemblea di Strada

Le riunioni dell'Assemblea di Strada sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea di Strada si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese. L'Assemblea di strada può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell'ammontare complessivo della capacità contributiva. L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta del rappresentante designato dagli utenti della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da un

numero di utenti che rappresenti almeno i 600/1000 dell'ammontare della capacità contributiva. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. Il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere delegati e non possono quindi partecipare all'Assemblea Generale in veste di rappresentante degli utenti.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE:

L'assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'Assemblea di strada è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. Dal giorno dell'avviso della convocazione a quello della riunione della Assemblee dovranno trascorrere non meno di 15 giorni.

ART. 14

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE CONSORTILI:

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei rappresentanti degli utenti e questi ne rappresentino almeno 600/1000, della capacità contributiva, computando il concorso del Comune.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole dei delegati presenti che rappresenti almeno i 667/1000 computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 500/1000.

Le sedute delle Assemblee Generali sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata di norma con voti palesi.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

L'Assemblea di Strada è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà degli utenti. In seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sedute delle Assemblee di strada non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata di norma con voti palesi.

I risultati delle votazioni sono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza del segretario del Consorzio.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE:

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) Nominare i membri del Consiglio di amministrazione;
- b) Nominare e stabilire il compenso per il Collegio dei Sindaci revisori su proposta del Consiglio di amministrazione;
- c) Stabilire, l'indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- d) Approvare i bilanci, consuntivo e preventivo;
- e) Deliberare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- f) Revocare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) Decidere la programmazione dei lavori.

Spetta all'Assemblea di Strada:

- a) l'adozione dello Statuto e del Regolamento;
- b) l'approvazione dell'elenco degli utenti e del relativo riparto millesimale delle spese;
- c) la nomina del rappresentante di strada nell'Assemblea Generale;
- d) l'approvazione della proposta dei lavori.

ART. 16

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE:

Le riunioni delle Assemblee Generale e di Strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno e regola le modalità delle votazioni.

ART. 17

DELIBERAZIONI:

Le deliberazioni delle Assemblee Generali e di Strada sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, nel rispetto dei seguenti quorum deliberativi:

- nessuna deliberazione delle Assemblee Generali è valida se non ottiene il voto favorevole di un numero di rappresentanti delle strade che rappresenti più della metà del parametro derivante dall'art. 9, lettera A, punto 2, computato il parametro attribuito al Comune in misura pari a 500/1000;
- le deliberazioni delle Assemblee di Strada sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno i 667/1000 della capacità contributiva computato il concorso del Comune, che è pari a 500/1000, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 comma b del presente Statuto.

ART. 18

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da:

- ciascuno dei rappresentanti degli utenti per ogni frazione del Comune di Revello (per un numero massimo di 8 membri) in cui siano presenti strade consorziate, di cui al precedente art. 6. I suddetti potranno essere utenti, coniugi di utenti, figli di utenti, parenti in linea retta entro il terzo grado o residenti nella stessa strada. Nell'eventualità che non si reperisca un candidato, il Comune designerà il Consigliere mancante;
- dal membro di diritto designato dal Sindaco del Comune di Revello che assumerà la carica di Presidente dello stesso Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili e saranno eletti, di norma, mediante votazione palese ognuno all'interno del proprio gruppo individuato per frazione. Ogni componente dovrà ottenere almeno i 600/1000 della rappresentatività delle strade componenti il gruppo medesimo computato il parametro, pari a 500/1000, attribuito al Comune.

Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione il rappresentante di strada.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza del consigliere medesimo. Il giustificativo dell'assenza dovrà essere comunicato in forma scritta alla Segreteria del Consorzio entro le 48 ore successive.

ART. 19

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:

- 1) a nominare, nel suo seno il Vice Presidente;
- 2) alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e di Strada e stabilirne l'ordine del giorno;
- 3) a redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- 4) a proporre all'Assemblea Generale le modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- 5) a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti sulla base di piani di ripartizione non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
- 6) a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio, tenendo conto delle richieste pervenute da ogni rappresentante di strada;

- 7) a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- 8) a proporre all'Assemblea Generale l'esonero di un Consigliere dalla carica;
- 9) la sostituzione di un Consigliere qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare. La sostituzione sarà effettuata per cooptazione entro 3 mesi e sarà proposta all'Assemblea Generale nella prima seduta ordinaria utile per l'approvazione.
- 10) all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
- 11) a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
- 12) a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione della Assemblea Generale per la conseguente ratifica.
- 13) a deliberare sull'ammissione al Consorzio delle strade che ne abbiano fatta richiesta.

Il consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, salvo la predisposizione del Bilancio preventivo e Consuntivo, ad un Comitato Esecutivo composto da n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione tra cui, di diritto il Presidente del Consorzio che vi assumerà la medesima carica.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché può impartire direttive all'organo delegato ed evocare a sé in qualunque momento operazioni rientranti nella delega stessa.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al semestre, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro membri del Consiglio previa formale proposta dell'ordine del giorno; in questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, di norma, viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax e/o avviso telefonico, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima agli indirizzi indicati dagli stessi Consiglieri all'atto della loro nomina, o in sede di accettazione della stessa salvo successive modifiche dagli stessi indicati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono, di norma, palesi.

ART. 21

IL PRESIDENTE:

Elezioni, durata in carica e retribuzione del Presidente:

Il Presidente è nominato dal Sindaco di Revello in base all'art. 50, comma 8 del t.u. sull'ordinamento delle Autonomie Locali.

Il Presidente dura in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Allo scadere del mandato rimane in carica sino alla nomina del successore.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni relative;
- c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
- d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
- e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

ART. 23

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO:

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente, è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza da un Consigliere delegato dal Presidente stesso.

ART. 24

NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO

La nomina del Segretario Amministrativo e del Servizio Tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei voti validi.

Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale compenso e le modalità di svolgimento della funzione.

Il Segretario Amministrativo del Consorzio rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha proposto ma può essere revocato in qualsiasi momento con la stessa procedura per la sua nomina.

Mediante apposita convenzione il Servizio Tecnico può essere svolto dal personale comunale.

ART. 25

FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO

Il Segretario del Consorzio:

- a) assiste alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e se istituito del Comitato Esecutivo redigendo i relativi verbali;
- b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e se istituito del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza del segretario, alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, provvederà un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Servizio Tecnico provvede:

- a) al controllo della manutenzione delle strade consorziate come da convenzione;
- b) alla redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire (ordinari e straordinari);
- c) al controllo e alla verifica della corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture.

ART. 26

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti all'albo professionale dei revisori dei conti e sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

I suoi membri restano in carica sino alla elezione dei successori.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di uno o più revisori, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e provvede, nella stessa seduta, alla surrogazione. Il nuovo nominato scade insieme ai revisori rimasti in carica. La proposta di nomina verrà portata all'attenzione della prima Assemblea Generale utile.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita la funzione di controllo contabile del Consorzio ed a tale scopo i suoi membri esaminano almeno semestralmente le scritture e a fine esercizio il conto consuntivo.

Il Collegio dei revisori dei Conti presenta all'Assemblea Generale del Consorzio una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo.

I Revisori dei Conti, intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui siano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al Bilancio Consuntivo.

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

Per i membri effettivi del Collegio è previsto un compenso da deliberare da parte dell'Assemblea Generale prima della loro elezione.

ART. 27

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione illustrativa, il conto consuntivo delle spese sostenute, unitamente alla relazione sullo stato delle opere e degli interventi effettuati nell'esercizio od in essere al suo termine, viene compilato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo, prorogabile al 30 aprile in caso di necessità, dell'anno successivo a quello dell'esercizio in questione e sottoposto all'esame degli organi assembleari del Consorzio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, entro il 30 aprile, prorogabile al 30 di giugno in caso di necessità. Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il Bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei conti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'Esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al fondo consortile, salvo il ripristino del fondo stesso con successivi residui attivi.

Non si potrà dar luogo a distribuzione di residui attivi in qualunque caso e forma, neppure ipotesi di liquidazione del Consorzio.

ART. 28

SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI E SERVIZIO TESORERIA

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede all'emissione di regolari fatture. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la riscossione dei Tributi.

ART. 29

SERVIZIO DI CASSA

Il Servizio di cassa sarà svolto da Istituto di Credito abilitato.

L'Istituto di Credito verrà proposto, approvato ed eventualmente sostituito con delibera a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 30

CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

I fondi disponibili devono essere utilizzati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) I contributi ordinari degli utenti delle strade indicate all'art. 8 del presente Statuto, detratta proporzionalmente la quota parte prevista a copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio, dovranno essere in via prioritaria, impiegati nel ripristino e nella conservazione delle strade consorziate.
- b) Al fine di assicurare a tutte le strade del Consorzio uno standard di viabilità il più possibile omogeneo, il contributo ordinario del Comune sarà utilizzato in piena autonomia dal Consiglio di Amministrazione.
- c) Al fine di assicurare gli interventi necessari a seguito di eventi e situazioni non prevedibili sarà costituito un fondo di emergenza da utilizzare nei modi previsti dal Regolamento.

ART. 31

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, sia contro quelli del Consorzio, non sospendono nelle more del giudizio la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione dell'autorità competente.

ART. 32

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune *on-line* per 15 giorni dopodiché, salvo motivi di urgenza che impongano l'entrata in vigore immediata, diventano esecutive.

ART. 33

DISPOSIZIONI FINALI ED ESTENSIONI DI LEGGE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni comunali e provinciali, nonché le leggi vigenti in materia di Consorzi fra utenti di strade vicinali e del Codice Civile.

DELIBERA

- ✓ Di approvare la bozza di statuto del Consorzio Strade Vicinali Comune di Revello, comprendente 33 articoli.
- ✓ Di stabilire che i contributi erogati dal Comune al futuro consorzio per le spese di gestione verranno determinati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle caratteristiche degli interventi, nella percentuale non superiore al 50% (limite massimo consentito dalla legge).
- ✓ Di riservarsi l'approvazione dell'eventuale regolamento interno, con lo scopo di stabilire norme per l'attuazione delle singole parti dello statuto.
- ✓ Di dare mandato alla Giunta Comunale e al Sindaco di porre in essere le conseguenti iniziative per favorire la costituzione del consorzio stradale in argomento